

N. di Repertorio

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RISERVATA A RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NONCHÉ TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO DA INSERIRE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)
LOTTO CIG**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino, Via Gramsci 561,
tra

- **SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORDOVEST**, codice fiscale e partita IVA n. 05517820485 con sede legale in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561, rappresentata da Franco Doni nato a Firenze il 16.7.1964, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, autorizzato, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'Ente ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. ____ del _____;

e

*- **XXXXXXXXXXXX** _____, (in seguito per brevità indicata come "Appaltatore") con sede legale in _____, Via _____, n. __, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore;

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa)

**L'impresainterviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come "Appaltatore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:

- XXXXX, con sede legale a _____, , codice fiscale n. e Partita Iva n.

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;

- YYYYYY, con sede legale a _____, , codice fiscale n. e Partita Iva n.

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.

150/2016, a rogito del Dott. _____, notaio in

_____, n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta in data __.__.____ che,

in copia certificata conforme all'originale , si allega al presente atto quale "Allegato ___".

PREMESSO

- che con decreto n. _____ del _____ veniva indetta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una gara, mediante procedura aperta da svolgere con modalità telematica, per l'affidamento dei "Servizi relativi al progetto di accoglienza integrata riservata a richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nonché a titolari di permesso umanitario" Lotto CIG _____ da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato, lo schema del presente contratto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con decreto n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare il servizio all'Appaltatore;
 - che , a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui al decreto n. _____ del _____, ha acquisito efficacia;
 - che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- Tra i componenti, come sopra costituiti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La Società della Salute Fiorentina Nordovest affida la realizzazione dei "Servizi relativi al progetto di accoglienza integrata riservata a richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nonché a titolari di permesso umanitario" all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante (in caso di raggruppamento aggiungere: dell'Impresa capogruppo)

Sig. _____, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nel Capitolato Speciale (in seguito indicato, per brevità, come "Capitolato") che si allega al presente contratto quale Allegato "___",
- nell'offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start.

Costituiscono altresì oggetto del contratto le prestazioni aggiuntive finanziate con l'importo di € XXXX derivante dal ribasso d'asta, che viene destinato ad incrementare le azioni di cui ai punti 7 e 8 del Capitolato

(In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa) Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da: _____ sulla base delle quote di partecipazione/esecuzione indicate in sede di partecipazione alla gara

(In caso di Consorzio) Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da:

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha durata fino al 30.6.2020; la decorrenza del servizio sarà attestata da apposito verbale firmato dalle parti.

(OPPURE, in caso di esecuzione anticipata)

Le parti danno atto che le prestazioni contrattuali hanno avuto inizio a far data dal essendo stata disposta, con decreto n. _____ del _____ l'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs.50/2016

Il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza qualora il Ministero degli Interni, con proprio atto, disponga la proroga della validità della graduatoria redatta in conformità al D.M. 10 agosto 2016 e di conseguenza della erogazione alla SdS del finanziamento degli interventi per ulteriori annualità.

L'opzione di rinnovo potrà essere esercitata dalla SDS con richiesta da effettuare almeno tre mesi prima della scadenza, ovvero, qualora la comunicazione ministeriale pervenga entro un termine successivo, entro 5 giorni da tale comunicazione.

Il rinnovo verrà effettuato per una durata corrispondente a quella fissata dal Ministero per la proroga del finanziamento.

La durata dell'appalto potrà altresì essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro (Euro /00) oltre IVA nei termini di legge, al netto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1

L'Amministrazione corrisponderà per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto un importo pro die/pro capite pari ad € , per i soggetti inseriti che rientrano nella categoria dei soggetti ordinari, per un totale di n. posti.

(corrispettivo contrattuale / numero giorni durata contrattuale iniziale/n. posti)

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e a quelle contenute nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

Con tale corrispettivo il gestore si intende quindi compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Con tale corrispettivo il gestore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine e altro), nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal gestore stesso per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il gestore non abbia tenuto conto. Il gestore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi e indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO E QUINTO D'OBBLIGO

Le modifiche, nonché le varianti, del presente contratto possono essere autorizzate dal RUP, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

La S.D.S. Fiorentina Nord - Ovest può imporre al gestore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

ART. 5 –SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente contratto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la S.D.S. Fiorentina Nord - Ovest si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

ART. 6 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec della SdS è "direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it".

La pec dell'Appaltatore è: "_____".

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare alla S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al gestore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

Il gestore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata.

Le fatture elettroniche intestate a Società della Salute Fiorentina Nordovest devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG XXXX e del Codice Univoco UFGGII. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese):

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa _____ (mandataria) è tenuta a comunicare alla SdS, secondo la modalità indicata al precedente articolo 6 "Comunicazioni" le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare.

La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione dell'impresa mandataria che autorizza la fatturazione, la Società della Salute rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

Contestualmente all'emissione della fattura elettronica l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 9 del CSA

I pagamenti saranno disposti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo ciascuna verifica di conformità positiva, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Società della Salute procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Società della Salute, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Società della Salute, tramite il responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità e il relativo pagamento viene disposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Società della Salute, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

Il pagamento degli importi fatturati dall'Appaltatore verrà effettuato dall'Amministrazione con bonifico sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra nonché eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società della Salute ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA'

L'esecuzione del presente contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento con l'ausilio, se nominato, del direttore d'esecuzione, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Nel quadro degli indirizzi generali dei Comuni in cui hanno sede le strutture, la S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;
- b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore e al numero e alla tipologia di utenti che accedono al servizio.

E' facoltà della S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, compreso in orario notturno, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il gestore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del

gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del Gestore o suo rappresentante e del RUP ovvero del direttore d'esecuzione, dipendente della S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest.

È facoltà della S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

La S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest si riserva, inoltre, il diritto, anche su indicazione dei comuni nei quali hanno sede le strutture, di predisporre batterie d'indicatori volti a rilevare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato.

Per favorire la rilevazione della qualità del servizio svolto, il gestore s'impegna a garantire, su indicazione della S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest, la somministrazione e la raccolta di questionari, garantendo il più assoluto rispetto dell'anonimato.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto non è ammesso il ricorso al subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 24 del DM 10 agosto 2016

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore (in caso di raggruppamento: L'impresa mandataria) dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: . La SdS provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Al gestore è fatto obbligo:

- a) di osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria e antinfortunistica;
- b) di comunicare alla S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest, su richiesta del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- c) di impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- d) di adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. La S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

L'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto della SdS che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della SdS da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

ART. 13 – PERSONALE

Il gestore deve applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e deve osservare le vigenti leggi e ogni altra

normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. Il gestore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Il gestore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della S.d.S..

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte della S.D.S. Fiorentina Nord - Ovest;
- d) a provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 17

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la S.d.S. Fiorentina Nord - Ovest provvederà al pagamento direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 14 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei Dipendenti della Società della Salute, approvato con deliberazione della Giunta n. 10 del 7.4.14, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento si applica quanto previsto dal successivo art. 17

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare alla SdS comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 15 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti della S.D.S. Fiorentina Nord - Ovest, nonché dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

ART. 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - DICHIARAZIONI DEL GESTORE

Il gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il Gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo Fiorentina Nord - Ovest le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il gestore dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano, in ogni caso, inadempimenti gravi:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

ART. 17 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove la Società della Salute riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, la Società della Salute provvede ad applicare le penali nella misura di seguito riportata, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime,

sulla garanzia definitiva di cui al successivo art.18 che dovrà essere integrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

INADEMPIENZA	PENALITA' in euro
Mancata sostituzione (in caso di dimissioni) degli operatori	€ 500,00
Mancato adeguamento alle anomalie riscontrate dal personale della S.d.S. e riferite al servizio (per ogni settimana di ritardo)	€ 100,00
Mancata registrazione, su apposito modello informatico, dei dati anagrafici degli ospiti ovvero mancata trasmissione alla S.D.S. Fiorentina Nord - Ovest.	€ 100,00
Mancata fornitura dei servizi di cui all'art. 5 del capitolato (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi di cui art. 6 del capitolato (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi di cui all'art. 7 del capitolato (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi di cui all'art. 8 del capitolato (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi di cui all'art. 9 del capitolato (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi di cui all'art. 10 del capitolato (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Mancata collaborazione all'attività dell'equipe multi professionale	€ 250,00
Mancata fornitura dei servizi di cui all'art. 12 del capitolato (per ogni inadempimento)	€ 250,00
Violazione di uno degli obblighi previsti dall'art. 12 del presente schema di contratto;	€ 200,00
Violazione di una delle disposizioni previste dall'art. 13 del presente schema di contratto in materia di personale. (per ogni violazione) e sicurezza (per ogni violazione)	€ 200,00
Mancata comunicazione della variazione delle proprie ragioni sociali	€ 200,00
Violazione della normativa sulla <i>privacy</i>	€ 1.000,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Nel caso in cui la Società della Salute accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della SdS ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la SdS procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

La SdS procederà altresì alla risoluzione del contratto nei casi di seguito indicati:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della SdS approvato con Delibera di Giunta n. 10 del 7.4.14 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la SdS procederà all'escussione, in tutto o in parte, della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 18, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n.

_____ in data _____ con la quale la Società _____ con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore della SdS nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € _____ (_____/___). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ (inserire dati delle certificazioni possedute dall'Appaltatore).

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la S.A. da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione degli inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici

mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 6.000.000,00 mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Società della Salute Fiorentina nordovest, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 D.Lgs.196/2003

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Società della Salute, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 21 – RECESSO

La Società della Salute si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

L'Appaltatore rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Società della Salute, mentre l'imposta di bollo e di registro è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.

ART. 23 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. n. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.
- nel Decreto Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 “ Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove la Società della Salute sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.